

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE FORME E I MODI DELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLA FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ONLUS

Art. 1

Sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti della Fondazione Isola d'Elba Onlus

Art. 2

Le Commissioni Permanenti sono strumenti operativi della Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolar modo hanno il compito di valutare o produrre studi, ricerche, documenti e proposte di interventi a supporto della Fondazione e del territorio dell'Isola d'Elba.

Art. 3

Le Commissioni permanenti saranno composte da un numero massimo di undici membri, tra i quali un coordinatore responsabile.

Tutti i componenti devono essere regolarmente iscritti alla Fondazione, al momento della loro nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 4

Tutti i membri della Commissione operano a titolo di volontariato. E' fatto loro espresso divieto di presentare progetti di qualsiasi natura in cui gli stessi, direttamente o indirettamente, o i loro parenti ed affini entro il II° grado, siano portatori di interessi di natura economica.

Art. 5

Tutte le Commissioni sono sottoposte ad un coordinamento dei lavori, affidato ad un Coordinatore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il mandato del Coordinatore Generale, che presta anch'egli attività a titolo di volontariato, ha la stessa durata delle Commissioni, ed è rinnovabile.

Art. 6

Nella loro prima composizione, tutte le Commissioni ed i relativi coordinatori, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Coordinatore generale.

Il primo mandato andrà a scadere il 30/03/2015, ed a quella data verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione gli eventuali diversi criteri di nomina dei membri delle Commissioni.

Art. 7

In ogni momento, su proposta del Coordinatore Generale, potrà essere disposta dal Consiglio di Amministrazione la revoca di qualsiasi membro della Commissione, per

incompatibilità con l'incarico con gli altri membri delle Commissioni, o con il Coordinatore generale, o, in ipotesi, per comportamenti contrari agli scopi della Fondazione.

Art. 8

Ai lavori delle Commissioni potranno sempre assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Ogni Commissione è tenuta:

- a presentare ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Coordinatore Generale, un progetto dettagliato circa le iniziative da promuovere nei settori di attività, volti al miglioramento dei servizi del territorio e per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ad effettuare almeno due riunioni mensili, con un relativo verbale delle attività svolte, redatto e custodito da un Segretario nominato tra i componenti della stessa, per tutta la durata del mandato. Copia dei verbali dovranno essere mensilmente inviati alla Segreteria Generale della Fondazione;
- a comunicare al Coordinatore Generale ogni esigenza necessaria al buon funzionamento della stessa.

Art. 10

L'assunzione di eventuali spese necessarie all'attività della Commissione, vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previa proposta del Coordinatore generale.

Art. 11

Il Coordinatore della Commissione è responsabile dei lavori della stessa, dell'assegnazione e tempi di esecuzione, nonché della quantificazione delle spese previste per la realizzazione dei progetti ed iniziative.

È fatto divieto a qualsiasi componente delle Commissioni di effettuare comunicati, rilasciare interviste o informazioni a terzi, senza espressa autorizzazione del Coordinatore Generale.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione è sempre riservata la verifica della sussistenza dei requisiti morali e di buona condotta, nei confronti dei componenti delle Commissioni, determinandosi in difetto l'incompatibilità con l'assunzione dell'incarico ed, in ogni caso, la revoca con apposita delibera.